

DM 08/0

5/1981

Decreto Ministeriale 8 maggio 1981 (in Gazz. Uff., 23 maggio, n. 140). - Riserva di pesca nel mare territoriale italiano antistante tutte le coste italiane.

Preambolo

Il Ministro della marina mercantile:

Visto l'art. 221 del codice della navigazione;

Visto l'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 359, recante modificazioni all'art. 2 del codice della navigazione;

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto l'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto l'art. 2 del regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture;

Visto l'art. 100 del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea del 22 gennaio 1972, ratificato e reso esecutivo con legge 21 dicembre 1972, n. 826;

Visti gli articoli 110 e 111 del trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea del 28 maggio 1979, ratificato e reso esecutivo con legge 12 febbraio 1980, n. 52;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 21 febbraio 1975, con il quale è stabilita la riserva di pesca a favore dei cittadini italiani e delle navi di bandiera nazionale anche nei confronti degli stati membri della Comunità economica europea fino al 31 dicembre 1982, limitatamente alla zona di sei miglia di mare territoriale antistante la regione Sicilia, in applicazione dell'art. 100 del citato trattato di adesione del 22 gennaio 1972;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà di istituire la riserva di pesca prevista nel già menzionato art. 100 del trattato di adesione del 22 gennaio 1972, nel mare territoriale antistante tutte le coste italiane, in quanto le popolazioni locali traggono dall'attività peschereccia parte sostanziale delle loro risorse;

Considerata altresì l'opportunità di avvalersi della facoltà di istituire la riserva di pesca prevista dai menzionati articoli 110 e 111 del trattato di adesione del 28 maggio 1979;

Udito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Articolo 1

Articolo unico. - In applicazione dell'art. 100 del trattato relativo alla adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea del 22 gennaio 1972, e degli articoli 110 e 111 del trattato relativo alla adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea del 28 maggio 1979, la riserva di pesca a favore dei cittadini italiani e delle navi di bandiera nazionale, disposta dall'art. 221 del codice della navigazione, è operante anche nei confronti degli Stati membri della Comunità economica europea fino al 31 dicembre 1982 limitatamente alla zona di sei miglia marine territoriale, calcolate dalle linee di base, antistante tutte le coste italiane.